

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 206

13 agosto 2013

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MALAGUTI

INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI GIOVANI PROFESSIONISTI

Oggetto assembleare n. 4369

Relazione

L'Italia ha recentemente raggiunto un primato ben poco invidiabile, con la quota più alta, in Europa, di giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non studiano. Sono oltre 2 milioni e 250 mila i giovani in tali condizioni e nel 2012 sono aumentati di 95 mila unità. Soltanto il 57,6% dei giovani italiani laureati o diplomati lavora entro tre anni dalla conclusione degli studi. Lo rileva il rapporto annuale Istat, con circa 15 milioni di persone (pari al 24,8% della popolazione) in disagio economico.

Nel merito il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha sottolineato la necessità di «creare le condizioni di una ripresa economica che fornisca, specie alle generazioni più giovani, concrete prospettive di lavoro nell'ambito di una crescita sostenibile ed equa».

La Regione Emilia-Romagna è già più volte intervenuta in passato prevedendo finanziamenti agevolati ai giovani, anche per aprire nuove attività imprenditoriali, e altre Regioni sono già intervenute specificatamente in aiuto ai giovani che vogliono intraprendere una attività professionale, come la Toscana con la Legge regionale n.73/2008.

PROGETTO DI LEGGE**Art.1***Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna sottolinea la grande importanza di agevolare l'accesso al lavoro per i giovani, al fine anche di creare le migliori condizioni di una ripresa economica per tutto il Paese.

Art. 2*Istituzione di un fondo regionale di rotazione per le professioni*

1. La Regione Emilia-Romagna costituisce un fondo regionale per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti.

2. In particolare il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione di garanzia per:

a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni, il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;

b) prestiti ai giovani con età inferiore ai quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:

- progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con pri-

orità per quelli organizzati nelle forme previste dalla legge, in modo associato o intersettoriale tra giovani professionisti;

- programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;
- progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.

3. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento di attuazione definisce, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis", le modalità di funzionamento del fondo e le condizioni per assicurare l'accesso delle donne al fondo.

Art. 3*Norme finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

Art. 4*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.